

**REGOLAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA  
LEGGE N. 133/2008, RECLUTAMENTO DEL  
PERSONALE ED AFFIDAMENTO DEGLI  
INCARICHI**  
approvato con Delibera n. 114 del 16/10/2008

**REGOLAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 133/2008,  
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ED AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI**

Il Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, ha introdotto, con l'art. 18, rilevanti innovazioni rispetto alle procedure di reclutamento del personale delle società pubbliche, intendendosi come tali, secondo la medesima disposizione normativa, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, fattispecie nella quale è senz'altro rientrante, sia come composizione del capitale sociale sia per le attività previste dall'oggetto sociale, la Vs. società.

Peraltro, è bene precisare che la Legge di conversione n. 133/2008 del Decreto Legge n. 112/2008, approvata dal Parlamento, non ha apportato all'art. 18 modifiche sostanziali, provvedendo esclusivamente ad integrare il testo originario con alcune specifiche di natura tecnica e formale, le quali non mutano in ogni caso l'incidenza della norma.

Come detto, l'art. 18 del sopra richiamato provvedimento legislativo impone alle società pubbliche, in possesso delle caratteristiche appena illustrate, nuovi e stringenti sistemi di reperimento delle risorse umane sul mercato del lavoro; la finalità della norma è di evitare che dette società siano utilizzate in maniera distorta e con fini elusivi per collocare ed assumere personale dipendente non impiegabile presso enti locali pubblici per vincoli di spesa, concorso e selezione.

Analizzando il dettato della norma in questione, si evince chiaramente che le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica sono tenute ad adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo Unico sul Pubblico Impiego).

In prima battuta, giova evidenziare che, da una lettura attenta della norma, non si ricava un'estensione automatica dell'art. 35, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, bensì l'esigenza, per le società in interesse, di adeguamento ai principi determinati da detto articolo di legge, in conformità peraltro ai fondamenti costituzionali.

Tanto premesso, è fondamentale adottare uno specifico regolamento che faccia proprio i principi nell'ambito dei quali le società pubbliche dovranno necessariamente muoversi, in virtù di quanto disposto dal Decreto Legge n. 112/2008.

L'art. 97 della Costituzione prevede che "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".

Attualmente i principi generali relativi alla fase di assunzione del dipendente pubblico sono contenuti nell'art. 35 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, mentre le modalità operative di svolgimento delle procedure selettive sono rimandate a diverse fonti regolamentari, quali il D.P.R. n. 487 del 9 Maggio 1994 - come modificato dai D.P.R. 30 Ottobre 1996, n. 693 e da ultimo dal D.P.R. 18 Giugno 1997, n. 246 - ed ai regolamenti delle singole amministrazioni (art. 70, comma 13, D.Lgs. n. 165/2001).

Secondo l'art. 35, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono essere conformi ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione;
- modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- decentramento delle procedure di reclutamento;
- composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso.

La materia del reclutamento nella Pubblica amministrazione, salvo che per l'individuazione dei requisiti professionali e culturali, è sottratta alla contrattualizzazione restando nella potestà regolamentare delle pubbliche amministrazioni.

Le modalità di reclutamento sono di tre tipi:

- tramite concorso pubblico (per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso) o altre procedure selettive regolamentate dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- mediante i Centri per l'impiego, per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- mediante richiesta numerica dei soggetti di cui alla legge n. 68/1999.

Premesso che sulle novità introdotte dall'art. 18 del Decreto Legge n. 112/2008 i Ministeri competenti provvederanno senz'altro a formulare gli indispensabili chiarimenti con specifiche circolari, si ritiene altresì opportuno mantenere un comportamento improntato alla massima prudenza e cautela, alla luce altresì della peculiare composizione della società, interamente detenuta, a livello di capitale sociale, e, di conseguenza, amministrata, dal Comune di Cantù.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che il reclutamento del personale della Canturina Servizi Territoriali S.p.A. dovrà avvenire tramite la promulgazione di specifici bandi di concorso, caratterizzati da modalità esecutive e di valutazione che rispettino i principi dettati dal Decreto legislativo n. 165/2001.

Per qualifiche che richiedono il requisito della scuola dell'obbligo, sarà invece possibile esperire una procedura selettiva semplificata, anche attraverso l'acquisizione dei curricula dei candidati e l'eventuale previsione di prove pratiche e/o teoriche atte a valutare l'idoneità tecnica.

Il reclutamento del personale potrà avvenire, in caso di esigenze temporanee, anche per il tramite dell'istituto della somministrazione a tempo determinato, di cui al D. Lgs. n. 276/2003, previa apposita selezione da operarsi fra agenzie accreditate all'esercizio di detta attività.

Con riferimento all'affidamento degli incarichi di natura professionale e/o autonoma, saranno adottate specifiche modalità di selezione atte a verificare l'effettiva specializzazione dei candidati e l'idoneità rispetto al servizio ovvero all'opera richiesti.

Cantù 16 ottobre 2008

*Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 16/10/2008*